



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N. 53 del Registro Data 05/12/2015	OGGETTO: Regolamento per l'istituzione di forme di previdenza complementare per il personale della Polizia Municipale.
--	---

L'anno duemilaquindici addi **cinque** del mese di **dicembre** alle ore **9.00** nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti

		Presenti	Assenti
Formoso Francesco	- Sindaco	X	
Morelli Paolo	- Vice Sindaco	X	
Grassi Nives	- Assessore		X
Giunta Giorgio	- Assessore	X	

con l'assistenza del Vice Segretario comunale Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di atto deliberativo;
Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l'allegata proposta di atto deliberativo.

Inoltre, stante l'estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

Oggetto: Regolamento per l'istituzione di forme di previdenza complementare per il personale di Polizia Municipale.

Il Sindaco

Premesso che l'art. 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada, al comma 4 lett. c) dispone che i proventi delle violazioni amministrative sono destinati anche a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

Preso atto del parere del Ministero dell'Interno del 07/11/2013 omissis ".... si fa presente che il comma 4, lett. c), dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/192, prevede che gli Enti possano destinare una quota parte dei proventi delle sanzioni amministrative a loro spettanti tra le altre finalità a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12 del medesimo codice della strada. Orbene, la lett. d-bis) si riferisce ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale e la lett. e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale. Posto quanto sopra, è bene rammentare che le risorse provenienti dalle sanzioni per violazioni al codice della strada vanno a costituire un fondo speciale vincolato, che può, quindi, essere utilizzato solo per le specifiche finalità indicate dalla norma stessa. In applicazione di quanto sopra, è intervenuto il CCNL del 22/1/2004, che all'art. 17, ha dettato al capo III, specifiche disposizioni per l'area di vigilanza e della polizia locale. E' stata pertanto inserita, all'art. 17, la norma secondo la quale gli enti possono destinare quota parte delle risorse derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada a finalità assistenziali e previdenziali a favore del personale della polizia municipale e locale, conformemente a quanto disposto dal citato art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Dette risorse sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del CCNL del 14/9/2000, formati dai rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità di quanto previsto dall'art. 11 delle legge n. 300/1970 ".....omissis....."

Vista la delibera G.M. n. 31 dell'11/7/2015 ad oggetto: "Suddivisione per l'anno 2015 quota 50% proventi da sanzioni per violazione norme del C.D.S. – Art. 208, comma 4";

Visto che l'esercizio è ormai al termine ed è opportuno modificare i criteri per la suddivisione della dotazione finanziaria si propone di corrispondere €600,00 agli Agenti di PM che effettuano almeno 15 ore mensili di servizio ed €800,00 a chi effettua più di 40 ore mensili di servizio;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione di un regolamento per la istituzione di forme di previdenza complementare per il personale della Polizia Municipale, al fine di procedere anche alla individuazione della forma di previdenza da adottare;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- 1) di approvare il “Regolamento per l'istituzione di forme di previdenza complementare per il personale della Polizia Municipale;
- 2) di assegnare al Responsabile del Settore Amministrativo la somma di €2.000,00 con imputazione al capitolo 508 BP 2015;
- 3) di dare atto che il predetto provvederà per gli adempimenti conseguenti.

COMUNE DI SASSOFELTRIO
Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO

**PER L'ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL
PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 208, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive variazioni, prevede la possibilità per gli Enti Locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza integrativa per gli appartenenti alla di Polizia Municipale, il presente Regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza integrativa.

Art. 2 - DESTINATARI

Destinatari delle forme di previdenza integrativa sono gli agenti Polizia Municipale.

Art. 3 - FINALITÀ E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato art. 208, e, pertanto saranno impegnate per stipulare accordi e polizze che assicurino previdenza integrativa.

2. Le forme di previdenza integrativa vengono realizzate mediante adesione a strumenti assicurativi, bancari o di Società di Gestione del Risparmio, costituiti da Fondi Pensione Aperti, F.I.P. (Fondi Pensioni Individuale) o P.I.P. (Piani Pensione Individuali), assicurazione sulla vita e prodotti assicurativi similari consentiti dalla legge.

3. Gli strumenti previdenziali sono selezionati con le procedure previste dal Regolamento dei Contratti dell'Ente, a cura del Comitato di cui all'art. 9.

4. Per limitare i costi e lasciare la massima libertà il Dipendente, che abbia sottoscritto una forma di previdenza integrativa di cui al art. 2, può indicare di versare le quote di sua spettanza su detta polizza personale rispettando i vincoli della Previdenza integrativa.

Art. 4 – FINANZIAMENTO

1. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota di proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, riconosciute annualmente nell'ambito del provvedimento della Giunta Comunale sulla destinazione delle somme ex art. 208 CdS.

2. L'Ente provvede ad iscrivere le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale individuando apposito capitolo di spesa, ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada).

3. Il Responsabile del Servizio provvederà ad impegnare e liquidare le risorse disponibili a favore degli Istituti Assicurativi o Bancari selezionati, ed a curare la gestione delle relative convenzioni, in base agli effettivi incassi risultanti dal rendiconto approvato, dell'anno di competenza.

4. La quantificazione annuale della somma destinata a tale risorsa, secondo i parametri di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere approvata contestualmente alla deliberazione che definisce la previsione dell'entrata relativa all'art. 208 del C.d.S.

Art. 5 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

1. Gli strumenti di previdenza complementare dovranno essere selezionati tra prodotti che abbiano almeno una linea di investimento con le seguenti caratteristiche:

Capitale garantito;

Rendimento minimo annuo garantito.

2. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione.

3. L'Ente può individuare e selezionare anche più di una forma previdenziale. Ove lo strumento finanziario selezionato abbia diverse linee di investimento, il personale è libero di aderire alla linea più confacente alla propria condizione e di cambiarla successivamente assumendosi i costi delle operazioni.

Art. 6 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di Agente di P.M. il fondo previdenziale selezionato dovrà prevedere per il singolo interessato la facoltà di:

Proseguire la partecipazione al fondo su base personale;

Trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale;
Riscattare la propria posizione individuale.

2. L'obbligo contributivo dell'ente ha comunque termine al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1.

3. L'obbligo dell'ente è altresì sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente, nei casi disciplinati dal C.C.N.L.

Art. 7 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

1. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.

2. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all'atto dell'adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento.

Art.8 - TRASFERIMENTO DELLE RISORSE AL FONDO DI COMPARTO

Qualora venga istituito il fondo nazionale per il Comparto della Polizia Municipale o comunque del pubblico impiego e si renda quindi necessaria, salvo diverse disposizioni di legge, l'adesione in forma collettiva al predetto fondo, le forme previdenziali selezionate dovranno prevedere il trasferimento delle posizioni individuali al fondo di comparto.

TITOLO II - DISPOSIZIONI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI SETTORE

Art.9 – ISTITUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto con l'art. 17, Capo III Area Polizia Locale del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22/O1/2004, con il presente Titolo è regolata l'attività del Comitato di Gestione per la gestione delle risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali da farsi ricadere in capo agli operatori di Polizia Locale, così come disposto dall'art. 208, commi 2 e 4 del Lgs. N. 285/1992 e successive modificazioni (C.d.S.).
2. Nel caso in cui tutti gli operatori scelgano di versare su polizze personali non si darà corso alla costituzione del Comitato di Gestione, visto che le scelte gestionali verranno fatte dai singoli iscritti e l'unico compito dell'Ente sarà il versamento sulle rispettive polizze.

Art. 10 – COMPOSIZIONE

1. Il Comitato di Gestione sarà formato da:
Responsabile Settore con funzione di presidente;
Segretario Comunale (o Vice Segretario);

Un operatore di Polizia Municipale, eletto per mezzo di votazione palese a maggioranza, tra gli appartenenti alla P.M..

2. Alle votazioni di cui al comma 1 partecipa il personale destinatario del presente Regolamento.

Art. 11 – FUNZIONAMENTO E DURATA

1. L'Ente garantisce gli strumenti idonei al funzionamento del Comitato, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo i risultati del lavoro svolto dallo stesso.

2. La sede del Comitato è individuata nella Sede di P.M. Nel caso di indisponibilità, l'Amministrazione provvederà a designare una sede alternativa.

3. Il Comitato dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri non possono essere immediatamente rieletti.

Art. 12 - FINALITÀ ED INIZIATIVE

1. Nell'ambito dei propri fini il Comitato potrà promuovere e/o aderire ad iniziative tese al miglior raggiungimento delle finalità d'investimento delle risorse destinate agli scopi del presente Regolamento ed in particolare:

Svolgere attività di supporto tecnico preliminare per la predisposizione degli atti di bando e capitolato se necessari, per la scelta della società assicurativa, istituto bancario o ente gestore di fondo per le finalità di cui all'art. 3;

Svolgere funzione di controllo e vigilanza sulla corretta e conveniente gestione dei fondi previdenziali e assicurativi;

2. Di ogni seduta del Comitato sarà tenuta apposita verbalizzazione a cura di un segretario scelto dal Presidente, o suo sostituto, tra i componenti.

Art. 13 – COLLABORAZIONI

1. Ai fini della corrispondenza organizzativa ed operativa e, comunque, per la certa trasparenza di tutte le attività svolte, il Comitato di gestione può avvalersi di esperti in materia contabile e di tutti i settori connessi agli interessi per cui il Comitato opera.

2. I soggetti che collaborano con il Comitato di gestione, purché operanti senza scopo di lucro e, comunque, di rivalsa economica per le prestazioni svolte in tema di assistenza contabile, tecnica ed organizzativa sono individuati a cura del Comitato stesso tra gli operatori di P.M., tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, tra le Associazioni del volontariato, o tra soggetti ed istituti privati che operano con fini filantropici.

Art. 14 – ADEMPIMENTI

1. Il Comitato di gestione è tenuto annualmente a ricevere, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione tecnica di rendicontazione contabile dalla società o ente gestore del fondo. Tale relazione, unitamente a quella del Comitato di Gestione, è presentata alla Giunta Comunale ed è esposta presso la sede della P.M.

2. La partecipazione ai lavori del Comitato di gestione non dà diritto a compensi economici.

3. Le sedute del Comitato sono aperte agli operatori di P.M., nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati.

Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e disciplina anche i fondi accantonati per il 2015.

Art. 16 – NORME FINALI

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare il Codice della Strada.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate eventuali norme regolamentari incompatibili.

3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono disapplicate al sopraggiungere di norme sovraordinate incompatibili.